

STATUTO

Voci nel Montefeltro

associazione culturale di promozione sociale



Voci nel Montefeltro
ACCADEMIA LIRICA



DIVISIONI:

ACCADEMIA LIRICA
DI FONETICA E DIZIONE ITALIANA PER IL BELCANTO

MONTEFELTRO FESTIVAL

ProgettOperinfanzia

LABOPERA VNM

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una *Associazione non riconosciuta* denominata **VOCI NEL MONTEFELTRO**, operante nei settori della Musica e del Teatro, con sede legale in 47863 Novafeltria (RN), via Mazzini, n° 62; la stessa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero e trasferire la sede nell'ambito di uno stesso comune e la sua durata è illimitata.

Titolo II

Scopo - Finalità

Art. 2

L'associazione *non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale* e si propone di *promuovere lo studio, la ricerca e l'approfondimento della musica vocale e strumentale attraverso l'organizzazione di programmi di studio, stage, masterclass, convegni, viaggi, allestimenti di opere, concerti ed eventi, pubblicazioni editoriali e multimediali.*

La stessa potrà inoltre promuovere iniziative di carattere artistico e culturale, potrà organizzare *corsi professionali e di qualificazione professionale, scambi culturali* con altre associazioni italiane ed estere su temi vari senza limitazioni di materie e contenuto, e potrà *aderire a federazioni nazionali e internazionali culturali, ricreative* e costituire al suo interno *club* di varia natura.

La stessa potrà inoltre *promuovere e sostenere la carriera di giovani artisti, l'educazione all'ascolto e all'immagine*, interessando anche il mondo della scuola, *riunire* il maggior numero di persone interessate a qualsiasi tipo di musica, *operare in loco, ma anche in campo regionale, nazionale ed internazionale, coinvolgere in modo particolare i paesi del Montefeltro* per incentivare la cultura musicale senza escludere l'approccio con altri ambiti culturali, al fine di ottenere positivi riscontri sul piano culturale, turistico e di immagine.

Art. 3

Per il raggiungimento di tale finalità, l'associazione oltre a usare mezzi come strutture pubbliche e private, mezzi tecnici e mezzi di diffusione come la pubblicazione di proprie opere, testi, atti di inchieste, può valersi anche della collaborazione che verrà accordata da enti pubblici, associazioni e privati.

Titolo III
Soci e organi

Art. 4

Il numero dei *Soci* è illimitato e possono essere *Soci* le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come *Socio* dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda da presentare al *Consiglio direttivo*, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a *Socio* presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel *Libro soci* con contestuale rilascio della tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di *Socio* a partire da tale momento.

Art. 6

La qualifica di *Socio* dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 7

I *Soci* sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del *Consiglio direttivo* e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

STATUTO

Perdita della qualifica di Socio

Art. 8

La qualifica di *Socio* si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

Art. 9

Le dimissioni da *Socio* dovranno essere presentate per iscritto al *Consiglio direttivo* con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul *Libro soci*.

L'esclusione sarà deliberata dal *Consiglio direttivo* nei confronti del socio:

- A. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- B. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- C. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione.

Successivamente il provvedimento del *Consiglio direttivo* deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel *Libro soci*.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai *Soci* destinatari mediante lettera.

I *Soci* receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo comune

Art. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) *quote e contributi degli associati*;
- b) *eredità, donazioni e legati*;
- c) *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici*, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) *contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*
- e) *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- f) *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*
- g) *erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*
- h) *entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;*
- i) *altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.*

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dallo **01/01** al **31/12** di ogni anno.

Il *Consiglio direttivo* deve predisporre il *rendiconto economico-finanziario* da presentare all'*Assemblea degli associati*.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'*Assemblea degli associati* entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) *l'Assemblea degli associati;*
- b) *il Consiglio Direttivo;*
- c) *il Presidente;*
- d) *il Collegio Sindacale, organo facoltativo.*

STATUTO

Assemblee

Art. 14

L'*Assemblea generale dei soci* è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in *sessioni ordinarie e straordinarie*.

Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il *Consiglio direttivo*.

Art. 15

L'*Assemblea ordinaria* delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'*Assemblea straordinaria*.

In particolare sono compiti dell'*Assemblea ordinaria*:

- a) elezione del *Consiglio direttivo*;
- b) elezione eventuale del *Collegio Sindacale*;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali *Regolamenti*;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei *Soci*.

Art. 16

L'*Assemblea*, di norma, è considerata *straordinaria* quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello *Statuto* e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

La convocazione dell'*Assemblea* viene effettuata dal *Presidente del Consiglio Direttivo* e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, o mediante e-mail o lettera almeno 10 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'*Assemblea* si riunisce, inoltre, quante volte il *Consiglio direttivo* lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal *Collegio sindacale* (se nominato) o da almeno un decimo degli *associati*.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'*Assemblea*, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'*Assemblea*, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli *associati* maggiorenni in regola con il versamento della *quota associativa*.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'*Assemblea*, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'*Associazione*, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal *Presidente dell'Associazione* ed in sua assenza dal *Vice Presidente* o dalla *persona designata dall'assemblea stessa*.

La nomina del *Segretario* è fatta dal *Presidente dell'assemblea*.

Le deliberazioni dell'*Assemblea* devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio direttivo

Art. 19

Il *Consiglio direttivo* è eletto dall'*Assemblea dei soci* ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'*Assemblea*.

I componenti del *Consiglio direttivo* restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il *Consiglio* elegge al proprio interno il *Presidente* ed il *Vice Presidente*.

Il *Consiglio direttivo* è convocato dal *Presidente* tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

STATUTO

I verbali di ogni adunanza del *Consiglio direttivo*, redatti a cura del *Segretario* e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il *Consiglio direttivo* è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'*Associazione*;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'*Associazione* che non siano spettanti all'*Assemblea dei soci*, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il *Consiglio* provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero *Consiglio*, previa ratifica da parte dell'*Assemblea dei soci* immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il *Consiglio* non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva *Assemblea* cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'*Assemblea* perché provveda alla elezione di un nuovo *Consiglio*.

Presidente

Art. 21

Il *Presidente* ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il *Presidente*, eletto dal *Consiglio direttivo*, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'*Assemblea dei soci*, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del *Consiglio direttivo*, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il *Presidente* cura l'esecuzione delle deliberazioni del *Consiglio direttivo* e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal *Vice Presidente*.

In caso di dimissioni, spetta al *Vice Presidente* convocare entro 30 giorni il *Consiglio direttivo* per l'elezione del nuovo *Presidente*.

Collegio sindacale

Art. 22

Il *Collegio sindacale*, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'*Assemblea* ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il *Presidente*.

Il *Collegio sindacale* deve controllare l'amministrazione dell'*Associazione*, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del *Consiglio direttivo* e alle *Assemblee*, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23

Oltre alla regolare tenuta dei *Libri sociali* (*Assemblea*, *Consiglio direttivo*, *Collegio sindacale*, *Soci*), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'*Associazione*, con particolare riferimento ai *Bilanci* o *Rendiconti annuali*.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'*Associazione* deve essere deliberato dall'*Assemblea straordinaria* con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'*Associazione* sarà nominato un *Liquidatore*, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

STATUTO

L'*Assemblea*, all'atto di scioglimento dell'*Associazione*, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'*Associazione*.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'*Associazione*, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini

Norma finale

Art. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto
Novafeltria li, **26 maggio 2005**



STATUTO

VOCI NEL MONTEFELTRO

associazione culturale di promozione sociale

costituitasi il 26/05/2005 e registrata il 21/05/2010

direzione artistica e rappresentanza legale
Ubaldo Fabbri

direzione organizzativa e tesoreria
Aldona Grzesiukiewicz

sede legale:
Palazzo Lombardini - Via Mazzini, 62
47863 Novafeltria (RN) Italy

tel./fax segreteria: 0039.0541.922.113
cell. U. Fabbri: 0039.339.560.5625
cell. A. Grzesiukiewicz: 0039.331.426.9561

info@vocinelmontefeltro.org

www.vocinelmontefeltro.org

